Disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro

A.G. 390

Nota di verifica n. 505
16 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	390
Titolo:	Disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170
Norma di riferimento:	Articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170
Relatore per la Commissione di merito:	Moretto
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissione competente :	VI Finanze

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea per il 2015) – reca disposizioni specifiche per la regolamentazione del commercio di oro, sul presupposto dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita.

L'articolo 15 della legge n. 170/2016 delega il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In particolare, la lettera *l)* del comma 2, al fine di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, ha previsto l'introduzione di una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica che non attribuisce effetti finanziari al provvedimento in esame.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-2: individuano le definizioni e le finalità del provvedimento.	La **relazione tecnica** non considera le norme.
Articoli 3-15 stabiliscono quanto segue: - l'esercizio dell'attività compro oro è subordinata all'iscrizione presso l'apposito registro e al possesso della licenza di pubblica sicurezza (PS). Il registro è tenuto e gestito	La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, prosegue la RT, l'istituzione

dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). Gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo per la copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro (art. 3); - i clienti del compro oro devono essere preventivamente da questo identificati, sulla base della normativa antiriciclaggio. Per le operazioni superiori a 1.000 euro è escluso il pagamento in contanti (art. 4); - al fine di assicurare la tracciabilità finanziaria, il compro oro deve utilizzare uno specifico conto corrente e deve predisporre, per ciascuna operazione, una scheda analitica da rilasciare, in copia, al cliente (art. 5); - sono previsti adempimenti in materia di conservazione dei dati e dei documenti (art. 6); - i compro oro sono tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 7); - sono previste sanzioni in caso di inadempimento e disposizioni in materia di poteri ispettivi e controllo (artt. 8-13); - è prevista l'introduzione di uno specifico codice di attività ATECO per i compro oro (art. 14); - è disposta la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione del provvedimento (art. 15).	presso l'OAM del registro degli operatori compro oro sarà interamente a carico dei soggetti privati destinatari degli obblighi previsti dal decreto. Pertanto, gli oneri per l'istituzione e la tenuta del registro verranno posti a carico degli iscritti. In merito ai poteri ispettivi e di controllo della Guardia di finanza, la RT afferma che le attività sono afferenti alle funzioni tipiche del Corpo che potrà pertanto adempiervi con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare sulla base di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.